

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 30 aprile 2020, n. 54

Applicazione del Reg. UE 2016/2031 - Disposizioni per la produzione e la movimentazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta e adozione del "Protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019." Aggiornamento della D.D.S. n. 76 del 08/07/2019.

il Responsabile della P.O. "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell'istruttoria effettuata, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e s. m. i.; abrogata ad eccezione di alcune disposizioni;

Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019 che:

- ✓ **all'art. 65 istituisce il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP);**
- ✓ **all'art. 78 prescrive l'uso del passaporto delle piante** quale attestazione del rispetto delle prescrizioni e delle misure fitosanitarie istituite dallo stesso regolamento per gli spostamenti nel territorio dell'Unione e verso e nelle zone protette, di piante e prodotti vegetali, anche per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell'articolo 28.

CONSIDERATO che Il Servizio Fitosanitario Centrale, con la nota tecnica prot. 0001889 del 16/01/2020 (scaricabile dal sito istituzionale regionale), ha sostituito integralmente le due note precedenti prot. 34148 del 14/10/2019 e prot. 36342 del 12/11/2019 e ha fornito le modalità applicative, condivise dal Comitato fitosanitario nazionale, relative alla trasformazione del Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs.214/05 nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i., successivamente modificata con le Decisioni 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018.

Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che dispone: "*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15*".

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018), successivamente modificato con D.M. del 5 ottobre 2018 (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la DGR 2023/2013 relativa alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa*, che ha disposto per le attività vivaistiche, le misure da adottare al fine di evitarne la diffusione.

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 giugno 2018 n. 414 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere vitis nelle zone delimitate dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di termoterapia”.

Vista la D.D.S. del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia”.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.

Visto il comma c) dell’art. 99 della Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018, che ha introdotto il seguente comma 5.bis all’art. 10 della L.r. 4/2017:

“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell’articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), siti nell’area delimitata e non autorizzati all’emissione del passaporto, possono essere autorizzati dall’Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all’interno dell’area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all’interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L’Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l’avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l’Osservatorio fitosanitario regionale potrà procedere a revocare l’autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).”

Visto il comma 26 dell’art. 54 del D.LGS 214/2005 e smi che recita “*Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un’altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni*”.

Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata.

Vista la LEGGE 21 maggio 2019, n. 44 che modifica il D.Lgs 214/2005 smi introducendo, tra l’altro, l’art. 8-ter che al comma 2 dispone. “*I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all’emissione del passaporto perché*

localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai servizi fitosanitari regionali".

Considerata la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente all'interno delle zone delimitate, la spiccata vocazione agricola di tali territori, nonché la circostanza che non è stata trovata alcuna pianta infetta all'interno dei vivai pugliesi, si ritiene di regolamentare la produzione e la movimentazione all'ingrosso di piante specificate, ad esclusione delle ospiti, nella zona infetta e destinate esclusivamente all'impianto in tale zona, attraverso la definizione di un protocollo tecnico ed un sistema informativo dedicato.

Viste le indicazioni dell'ISPM 31 – Methodologies for sampling of consignment – in particolare di quanto previsto nella tabella relativa alla definizione dell'intensità di campionamento, che deve essere in grado di individuare con un'affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari all'1% in caso di piante specificate prodotte in siti di produzione ubicati in aree demarcate.

Vista la nota tecnica del Ministero n.3896 del 05/02/2018 "Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per *Xylella fastidiosa*".

Visto il protocollo diagnostico molecolare per l'identificazione di *Xylella fastidiosa* in campioni multipli, redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari, prot. n. 1835 del 12/02/2019.

Vista la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale n. 876 del 09/04/2019 riguardante: Applicazione dell'art. 9 comma 2 della Decisione (UE) 789/2015 su *Xylella fastidiosa*: protocollo diagnostico in caso di spostamento di piantine erbacee.

Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 "Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*".

Preso atto del sistema informativo "monitoraggio vivai", all'uopo predisposto da INNOVAPUGLIA per consentire e verificare la tracciabilità della produzione e della commercializzazione all'ingrosso delle piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea "leccino" e "fs17").

Vista la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019 "Adozione protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà *Leccino* e *FS17*), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019", che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l'imballaggio e la tracciabilità dei vegetali appartenenti alle piante specificate prodotte e destinate all'interno delle zone delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa* senza l'utilizzo del Passaporto delle Piante.

Vista la D.D.S. del 09 dicembre 2019 n. 225. "Applicazione Reg. UE 2016/2031 - Registrazione degli Operatori Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), in quanto già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP - D.Lgs 214/2005 smi) ed in possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009)"

Vista la D.D.S. del 23 dicembre 2019 n. 250. “ **Integrazione D.D. n. 225 del 09/12/2019** - *Registrazione degli Operatori Professionali (OP) nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP - D.Lgs 214/2005 smi) entro la data del 13.12.2019 ed in possesso di codice alfanumerico (DM 12.11.2009) della Regione Puglia e degli OP registrati al RUP in altra regione, ma aventi sede legale nella Regione Puglia.*”

Considerato che il Reg (UE) 2016/2031, entrato in vigore il 14/12/2019, dispone che la movimentazione di vegetali può avvenire esclusivamente mediante l'uso del passaporto delle piante e che, quindi, la deroga istituita con la Legge del 21 maggio 2019 n. 44 “....centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione” non è più applicabile.

Ritenuti validi i principi tecnici e gestionali già enunciati e adottati dalla Sezione nel protocollo tecnico per la produzione e commercializzazione di piante specificate – allegato A della D.D.S. Del 08 luglio 2019 n. 76., ma che tuttavia alla luce del Reg. (UE) 2016/2031 entrato in vigore il 14/12/2019 vanno aggiornati al fine di renderli attuali;

Ritenuto di dover aggiornare la D.D.S. n. 76 del 08 luglio 2019, in particolare l'allegato A, nelle parti che riguardano la registrazione al RUOP degli Operatori Professionali, definiti “soggetti autorizzabili” e del Passaporto delle piante;

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

PROPONE di:

- **aggiornare**, per le motivazioni riportate in premessa qui condivise, la D.D.S. del 08 luglio 2019 n. 76 in conformità alla subentrata normativa fitosanitaria comunitaria entrata in vigore il 14 dicembre 2019 con il Reg. (UE) 2016/2031;
- **approvare** l'ALLEGATO A al presente Atto “Protocollo tecnico - Contrasto a Xylella fastidiosa - Per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019.”, parte integrante del medesimo, il quale sostituisce integralmente l'Allegato alla D.D.S. del 08 luglio 2019 n. 76;
- **confermare** che il presente atto: è indirizzato esclusivamente agli operatori professionali (OP) ubicati nelle aree delimitate (zona infetta e zona cuscinetto) ai quali l'autorizzazione all'emissione del passaporto è attualmente sospesa;
- **confermare** che il presente atto disciplina esclusivamente la produzione e la movimentazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta (compresa la zona di contenimento);
- **definire** “soggetti autorizzabili” gli operatori professionali all'ingrosso (operanti nella zona infetta compresa la zona di contenimento) registrati al RUOP, autorizzati all'emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente;

- **definire** “soggetti autorizzabili” anche gli operatori professionali all’ingrosso operanti nella zona “cuscinetto”, **registrati al RUOP**, autorizzati all’emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente, dando atto che detti operatori possono produrre ma commercializzare esclusivamente nella zona infetta compreso il contenimento, quindi ad esclusione della zona cuscinetto, e che la movimentazione deve avvenire mediante il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione, con divieto di riportare in zona cuscinetto (anche presso il vivaio di partenza) il materiale di propagazione vegetale;
- **confermare** che ai sensi del comma 2 dell’art. 8-ter del D. Lgs. 214/2005 s.m.i. la produzione all’ingrosso delle piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), è consentita nella zona cuscinetto e nella zona infetta (compresa la zona contenimento), mentre la commercializzazione è consentita esclusivamente nella zona infetta (compresa la zona contenimento);
- **disporre** l’obbligo, per gli operatori professionali autorizzati all’ingrosso, di cui innanzi (registrati al RUOP), di:
 - utilizzare la procedura informatica “*monitoraggio vivai*” disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>;
 - aggiornare settimanalmente il portale;
 - caricare sul portale le commercializzazioni/movimentazioni all’ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell’emissione del Passaporto delle piante;
 - effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere Olea europea varietà “Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso le analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di *Xylella fastidiosa*;
 - ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di *Xylella fastidiosa*, nei termini di cui al punto precedente, in caso di giacenze;
- **richiamare** per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019; quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per *Xylella fastidiosa*”.
- **stabilire** che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha la validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **stabilire** che i “soggetti autorizzati” sono obbligati a rispettare tutte le prescrizioni fitosanitarie disposte e che la mancata ottemperanza, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.
- **trasmettere** il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
 - Comando Regione Carabinieri Forestali;
 - Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA - BAT
 - Comando Regionale Guardia di Finanza

- Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA - BAT
- Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA – BAT.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.

(Dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio "Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN" al Dr. Tedeschi Giuseppe;

VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" al Dott. Vitantonio Fornarelli;

VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90;

VISTA la DDS 72 in data 18.06.2019 riguardante l'organizzazione funzionale della Sezione e le deleghe di funzioni

Vista la DGR 278 del 02/03/2020 che nomina il dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione Osservatorio

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA di

- **prendere** atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- **aggiornare**, per le motivazioni riportate in premessa qui condivise, la D.D.S. del 08 luglio 2019 n. 76 in conformità alla subentrata normativa fitosanitaria comunitaria entrata in vigore il 14 dicembre 2019 con il Reg. (UE) 2016/2031;
- **approvare** l'ALLEGATO A al presente Atto "Protocollo tecnico - Contrasto a *Xylella fastidiosa* - Per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019.", parte integrante del medesimo, il quale sostituisce integralmente l'Allegato alla D.D.S. del 08 luglio 2019 n. 76;
- **confermare** che il presente atto: è indirizzato esclusivamente agli operatori professionali (OP) ubicati nelle aree delimitate (zona infetta e zona cuscinetto) ai quali l'autorizzazione all'emissione del passaporto è attualmente sospesa;
- **confermare** che il presente atto disciplina esclusivamente la produzione e la movimentazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), destinate esclusivamente all'impianto nella zona infetta (compresa la zona di contenimento);
- **definire** "soggetti autorizzabili" gli operatori professionali all'ingrosso (operanti nella zona infetta compresa la zona di contenimento) registrati al RUOP, autorizzati all'emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente;
- **definire** "soggetti autorizzabili" anche gli operatori professionali all'ingrosso operanti nella zona "cuscinetto", registrati al RUOP, autorizzati all'emissione del passaporto (autorizzazione attualmente sospesa per le piante specificate in zona delimitata), accreditati (ove ricorre), in regola con gli adempimenti amministrativi/tecnici e gestionali previsti dalla normativa fitosanitaria vigente, dando atto che detti operatori possono produrre ma commercializzare esclusivamente nella zona infetta compreso il contenimento, quindi ad esclusione della zona cuscinetto, e che la movimentazione deve avvenire mediante il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione, con divieto di riportare in zona cuscinetto (anche presso il vivaio di partenza) il materiale di propagazione vegetale;
- **confermare** che ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter del D. Lgs. 214/2005 s.m.i. la produzione all'ingrosso delle piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), è consentita nella zona cuscinetto e nella zona infetta (compresa la zona contenimento), mentre la commercializzazione è consentita esclusivamente nella zona infetta (compresa la zona contenimento);
- **disporre** l'obbligo, per gli operatori professionali autorizzati all'ingrosso, di cui innanzi (registrati al RUOP), di:
 - utilizzare la procedura informatica "*monitoraggio vivai*" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>;
 - aggiornare settimanalmente il portale;
 - caricare sul portale le commercializzazioni/movimentazioni all'ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell'emissione del Passaporto delle piante;
 - effettuare sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), entro 10 giorni prima della movimentazione all'ingrosso le analisi di laboratorio al fine di accertare l'assenza di *Xylella fastidiosa*;
 - ripetere nuove analisi di laboratorio al fine di accertare l'assenza di *Xylella fastidiosa*, nei termini di cui al punto precedente, in caso di giacenze;

- **richiamare** per quanto riguarda il protocollo diagnostico, quello molecolare in campioni multipli, redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – sede di Bari prot. n. 1835 del 12/02/2019; quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019 e la nota tecnica del Ministero n. 3896 del 05/02/2018 “Procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 9.8 della Decisione (UE) 789/2015 relativa alle misure per *Xylella fastidiosa*”.
- **stabilire** che l’autorizzazione rilasciata ai “soggetti autorizzabili”, su richiesta degli stessi, previa verifica del possesso di tutti i requisiti di legge e normativi, ha la validità di un anno dalla data di rilascio, salvo revoca e che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
- **stabilire** che i “soggetti autorizzati” sono obbligati a rispettare tutte le prescrizioni fitosanitarie disposte e che la mancata ottemperanza, fatto salvo che il fatto costituisca reato penale, sarà soggetta alle sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.
- **trasmettere** il presente atto, per i controlli e le iniziative di competenza, a:
 - Comando Regione Carabinieri Forestali;
 - Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale di LE – BR – TA – BA - BAT
 - Comando Regionale Guardia di Finanza
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza LE – BR – TA – BA - BAT
 - Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura LE – BR – TA – BA – BAT.

Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 9 facciate e dall’allegato A composto da 10 pagine firmato anch’esso digitalmente è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Il presente provvedimento sarà pubblicato:

- nell’Albo on-line www.sistema.Puglia.it nella sezione trasparenza del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- nel sito istituzionale www.emergenzaxylella.it;
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE

(*dr. Luigi Trotta*)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

Allegato alla DDS - N. 54 del 30/04/2020

ALLEGATO A

PROTOCOLLO TECNICO
Contrasto a Xylella fastidiosa

**PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
PIANTE SPECIFICATE, ESCLUSE LE PIANTE OSPITI**
(comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"),
per la presenza di *Xylella fastidiosa*,
ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della l. 44/2019

Il presente allegato A, firmato digitalmente, è composto da 10 pagine

Firmato da: Luigi Trotta
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 30/04/2020 16:59:25



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

Il presente protocollo tecnico ha lo scopo di definire le modalità di autorizzazione del vivaio, iscritto al RUOP, a produrre e commercializzare all'ingrosso le piante specificate, ad esclusione delle piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), **destinate esclusivamente all'interno della zona infetta compresa la zona di contenimento** (di seguito zona infetta), ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019, nonché definire le modalità di tracciabilità delle piante ai fini del controllo della movimentazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* così come modificata dalle successive Decisioni, impone restrizioni relativamente alla possibilità di produrre e movimentare piante specificate all'interno delle zone delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa*. In particolare l'art. 9 comma 1 recita: "E' vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata".

Il divieto di produzione per le piante specificate è stato ribadito dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari forestali e del turismo N° 4999 del 13 febbraio 2018 e ripreso anche nel successivo D.M. del 5 ottobre 2018.

L'art. 9 comma 2 della stessa Decisione 2015/789 stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito indenne in cui sono soddisfatte tutte le condizioni dal punto A al punto H.

La Regione Puglia recependo la normativa comunitaria e nazionale ha emanato una serie di disposizioni fitosanitarie che hanno regolamentato la produzione e la movimentazione delle piante specificate all'interno delle zone delimitate:

- divieto di produzione delle piante specificate e sospensione d'Ufficio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante (art. 25 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.) per le piante specificate e per gli operatori iscritti al R.U.P. per i centri produttivi ubicati all'interno delle zone delimitate (D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 4 maggio 2018 n. 275);
- deroga specifica, relativa alla produzione e movimentazione di materiale di propagazione per le piante specificate del genere Vitis ad eccezione di alcune varietà (Cabernet Sauvignon, Negroamaro e Primitivo, riconosciute non sensibili, come da allegato III della decisione 789/2015 e s. m. i.), mediante l'utilizzo di un processo di termoterapia a sanificazione preventiva del materiale vegetale in riposo vegetativo (D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 20 giugno 2018 n. 414);
- deroga specifica, per le piante specificate del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17", relativa all'esclusiva commercializzazione all'interno delle zone delimitate di materiale vegetale delle due varietà resistenti provenienti da area indenne (D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 13 luglio 2018 n. 591 e del 08 novembre 2018 n. 711);
- deroga specifica per i siti dichiarati indenni a norma dell'art. 9 comma 2 della Decisione 2015/789.

La Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*" con l'art. 99 comma c "*Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4*", integra detta legge e dispone con il comma 1 lettera c):

c) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell'area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/789. I soagetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), siti nell'area delimitata e non autorizzati all'emissione del



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

passaporto, possono essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare, esclusivamente all'interno dell'area delimitata, le piante specificate, con esclusione delle piante ospiti, prodotte all'interno di tale area. Tali soggetti garantiscono la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle piante specificate su un sistema informativo dedicato della Regione Puglia. I soggetti richiedenti garantiscono che le piante specificate prodotte e commercializzate siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale. L'Osservatorio fitosanitario regionale svolge controlli a campione, anche avvalendosi dei Carabinieri forestali, per verificare lo stato fitosanitario delle produzioni e l'avvenuto tracciamento della commercializzazione rispetto alla produzione. Qualora vengano verbalizzate più di una inadempienza, l'Osservatorio fitosanitario regionale procederà a revocare l'autorizzazione di cui al decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).".

Il comma 26 dell'art. 54 del D.LGS 214/2005 e smi dispone "Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni".

Inoltre, la LEGGE 21 maggio 2019, n. 44 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi.....", all'art. 8-Ter, (Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*) con specifico riferimento al comma 2, prescrive: "I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015 e s.m.i. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali."

APPLICAZIONE

Considerata la valenza economica e la specializzazione del settore vivaistico pugliese ricadente all'interno della zona delimitata e la vocazione agricola di tali territori, rilevata la circostanza che non è stata trovata alcuna pianta infetta all'interno dei vivai pugliesi, **si rende necessario regolamentare la produzione e la commercializzazione di piante specificate, ad esclusione di quelle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17") destinate esclusivamente all'interno della zona infetta**, ai soli fini del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019.

Dalla zona cuscinetto (che è una zona delimitata) le piante specificate, ad esclusione di quelle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), possono essere movimentate unicamente attraverso il tragitto più breve, verso la zona infetta .

REQUISITI DEI SOGGETTI AUTORIZZABILI alla commercializzazione all'interno della zona infetta

Sono soggetti autorizzabili **esclusivamente** gli operatori professionali:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

- regolarmente registrati al R.U.O.P. che hanno aggiornato la propria posizione sul portale Osservatorio Fitosanitario presente sul sito web: <http://www.sit.puglia.it> ed hanno provveduto a comunicare il codice di tracciabilità aziendale definito dall'operatore professionale, così come previsto dalla D.D.S. del 09 dicembre 2019 n. 225, autorizzati all'emissione del passaporto accreditati/registrati (ove ricorre);
- in regola con quanto previsto dalla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, pubblicata sul BURP n. 120 del 20-10-2016: "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali all'interno della Regione Puglia" e quindi aver popolato, implementato e aggiornato la movimentazione delle "piante specificate" tramite la procedura informatica "monitoraggio vivai" presente sul sito ufficiale regionale: www.emergenzaxylella.it, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.;

**AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL
PASSAPORTO DELLE PIANTE SPECIFICATE E TRACCIABILITA'**

Le piante specificate, ad esclusione di quelle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17 ") prodotte per essere destinate esclusivamente alla zona infetta, possono essere commercializzate solo se accompagnate da un Passaporto delle Piante che riporti la seguente dicitura: "EMERGENZA XYLELLA - Puglia"

I soggetti che possono essere autorizzati all'uso del Passaporto delle Piante con dicitura "EMERGENZA XYELLA – PUGLIA" sono gli Operatori professionali situati in zona delimitata (zona cuscinetto e zona infetta), che non sono autorizzati all'uso del Passaporto per le piante specificate (autorizzazione attualmente sospesa come da D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 4 maggio 2018 n. 275).

L'autorizzazione all'uso del Passaporto delle Piante con dicitura "EMERGENZA XYELLA – PUGLIA", viene rilasciata con determinazione della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, previa istanza (ALLEGATO A1).

La dicitura "EMERGENZA XYELLA – PUGLIA" accompagnata dalla data delle analisi per *Xylella f.*., deve essere inserita al punto C del Passaporto delle Piante (definito dal Reg. (UE) 2016/2031 e del Reg. (UE) 2017/2313).

L'istanza di autorizzazione all'uso del Passaporto delle Piante con dicitura "EMERGENZA XYLELLA - Puglia" deve essere presentata presso le sedi provinciali della Sezione Osservatorio Fitosanitario, la documentazione a corredo dovrà attestare/dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente protocollo tecnico. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione minima:

- convenzione con un laboratorio accreditato per gli accertamenti fitosanitari;
- protocollo tecnico per l'individuazione dei punti critici del processo produttivo aziendale con allegate le specifiche schede culturali.
- piano di produzione annuale delle piante specificate.
- copia delle ricevute di pagamento delle tariffe fitosanitarie degli ultimi cinque anni;
- autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, in cui l'operatore professionale, dichiara di:
 - a) mantenere i requisiti autorizzativi;
 - b) osservare la DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, inosservanza sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
 - c) rispettare le prescrizioni fitosanitarie impartite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario e previste dal "Protocollo tecnico per la produzione e la



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

- commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea europea* varietà "Leccino" e "FS17"), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019.";
- d) popolare, implementare e aggiornare la movimentazione delle "piante specificate" utilizzando la procedura informatica "monitoraggio vivai" presente sul sito ufficiale regionale www.emergenzaxylella.it, in ottemperanza alla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016;
 - e) svolgere l'attività vivaistica nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
 - f) ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario;
 - g) mantenere distinte le produzioni identificandole per lotto, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
 - h) eseguire i controlli visivi sulle piante specificate presenti in vivaio nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, ed informare immediatamente la Sezione Osservatorio Fitosanitario di sintomi e manifestazioni atipiche di organismi nocivi;
 - i) presentare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario il piano di produzione annuale delle piante specificate, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - j) caricare i certificati di analisi (per *Xylella f.* e gli altri organismi previsti dalla normativa) rilasciati dal laboratorio accreditato, nella sezione "monitoraggio vivai" del portale www.emergenzaxylella.it, prima della commercializzazione del lotto di piante specificate analizzate;
 - k) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti;
 - l) riportare sul Passaporto delle piante la dicitura "EMERGENZA XYLELLA - Puglia" e la data delle analisi per *Xylella f.* nel codice di tracciabilità (punto C del Passaporto delle Piante) per le piante specificate in produzione e poste in vendita;
 - m) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dal verificarsi della stessa.

L'autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle piante specificate escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea europea* varietà "Leccino" e "FS17") e, quindi, all'emissione del Passaporto delle piante (art. 78 del Reg. (UE) 2016/2031), redatto a cura dell'Operatore Professionale secondo le specifiche di formato di cui al Reg. (UE) 2017/2313, dovrà obbligatoriamente riportare nel codice di tracciabilità **anche** la dicitura "**EMERGENZA XYLELLA – PUGLIA**" e la data di analisi per *Xylella f.* e sarà emesso per singolo lotto di commercializzazione all'ingrosso (ad. es. pedana, cassetta, plateau e/o singola pianta, ecc.).

In caso di divisione del lotto, per la successiva vendita al dettaglio (da parte di soggetti specificatamente autorizzati al commercio al dettaglio) **dovrà essere applicato su ogni singola pianta o porzione di plateau.**

L'autorizzazione avrà durata di un anno dal rilascio, salvo revoca, e la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza.

Con l'autorizzazione all'emissione del Passaporto delle piante con la dicitura "EMERGENZA XYLELLA – Puglia gli operatori professionali i cui campi produttivi ricadono in zona infetta possono produrre e commercializzare le piante specificate, ad esclusione di quelle ospiti (comprese quelle del genere *Olea europea* varietà "Leccino" e "FS17"), solo all'interno della zona infetta (compresa la zona di contenimento).



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

Invece, gli operatori professionali **i cui campi produttivi ricadono in zona cuscinetto** (che è in zona delimitata) possono produrre e movimentare le piante specificate, ad esclusione di quelle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), solo verso la zona infetta (compresa la zona di contenimento) mediante il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione della commercializzazione. **E' tassativamente vietato riportare in zona cuscinetto (anche presso il vivaio di partenza) il materiale vegetale, poiché, rimane fermo il divieto di movimentazione di piante specificate dalla zona infetta verso la zona cuscinetto.**

Le zone delimitate sono quelle definite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario e vigenti.

Gli Operatori Professionali specificatamente autorizzati all'emissione del Passaporto della piante specificate con la dicitura "EMERGENZA XYLELLA – Puglia" hanno l'obbligo di:

- **utilizzare** la procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> e di caricare sul portale settimanalmente le produzioni e le commercializzazioni/movimentazioni all'ingrosso di piante specificate almeno 48 ore prima dell'emissione del passaporto;
- **effettuare**, sulle piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), entro 10 giorni prima della movimentazione all'ingrosso, le analisi di laboratorio al fine di accertare l'assenza di *Xylella fastidiosa*;
- **esporre** presso il punto vendita cartelli con l'informazione: "Le piante con il passaporto "EMERGENZA XYLELLA – Puglia" non devono essere trasportate fuori dalla zona infetta in nessun modo" .

Il mancato adempimento, anche di una sola prescrizione, comporta l'addebito della sanzione amministrativa.

Il **produttore non professionale** ovvero il piccolo produttore (soggetto non iscritto al RUOP) **non può essere autorizzato** alla produzione e commercializzazione di piante specificate nelle aree delimitate, né può rilasciare il passaporto delle piante con dicitura "**EMERGENZA XYLELLA - Puglia**"; ogni inosservanza sarà sanzionata amministrativamente e denunciata all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 500 e 650 del C.P.P..

GESTIONE DEL VIVAIO

L'operatore professionale, al fine di garantire dal punto di vista fitosanitario il materiale vegetale prodotto e da commercializzare/movimentare con il Passaporto delle Piante con dicitura "**EMERGENZA XYLELLA - Puglia**" di cui è direttamente responsabile, deve gestire il vivaio in modo da **rispettare le prescrizioni fitosanitarie previste per i patogeni da quarantena e di qualità specifici e conosciuti per i vegetali da produrre** utilizzando gli standard già in essere per "l'accREDITAMENTO/registrazione" come fornitore di materiale vegetale ai sensi del quadro normativo di riferimento, ed in particolare devono essere articolati al fine di controllare:

- i patogeni da quarantena normati da specifici Decreti Ministeriali di lotta obbligatoria;
- i patogeni di qualità per le piante da frutto (D.M. 6/12/2016 e D. Lgs 25/06/2010, n. 124);
- i patogeni di qualità per le piante ornamentali (D.M. 9 agosto 2000 e Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 151);
- i patogeni di qualità per le piante ortive (D.M. del 14/04/1997 e D.lgs. 124 del 07/07/2011).

Pertanto, oltre ad eseguire i controlli visivi sulle piante specificate presenti in vivaio nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, ed informare immediatamente la Sezione Osservatorio Fitosanitario di eventuali sintomi e manifestazioni atipiche di organismi nocivi, deve sottoporre le piante specificate, ad esclusione delle ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

“Leccino” e “FS17”), entro 10 giorni prima della movimentazione all’ingrosso, ad analisi di laboratorio al fine di accertare l’assenza di:

- 1) ***Xylella fastidiosa*** (controllo visivo e analisi di laboratorio).
- 2) **altri patogeni previsti dal quadro normativo di riferimento.**

I vivai ed i relativi siti di produzione autorizzati saranno sottoposti almeno ad una ispezione ufficiale annuale da parte della Sezione Osservatorio Fitosanitario – Regione Puglia per la verifica delle produzioni e del rispetto delle procedure. Il controllo delle movimentazioni avverrà anche tramite i dati inseriti nel portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>, il supporto dei Carabinieri Forestali e degli Ispettori Fitosanitari regionali.

CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA XYLELLA FASTIDIOSA

Per la ***Xylella fastidiosa***, il campionamento e le analisi delle produzioni presenti in vivaio, dovranno essere eseguiti utilizzando le indicazioni previste dall’ISPM 31 – Methodologies for sampling of consignment – in particolare di quanto previsto, in caso di piante specificate prodotte in siti di produzione ubicati in zone delimitate (art. 9 comma 4 della Decisione 2015/789 e s.m.i.), dalla tabella relativa alla definizione dell’intensità di campionamento, che deve essere in grado di individuare con un’affidabilità del 99% un livello di presenza di piante infette pari al 1%. A tale scopo, per le analisi, devono essere utilizzati saggi molecolari eseguiti su campioni pool per ciascuna specie vegetale identificata quale pianta specificata.

Per il campionamento e le analisi molecolari potrà essere utilizzato, per le specie previste, il protocollo diagnostico molecolare redatto dal C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Pianta – sede di Bari - pervenuto alla Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia con prot. 12/02/2019 n. 1835 e quanto stabilito dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n. 876 del 09/04/2019.

Lo schema di campionamento si applica alla consistenza numerica riferita ad un unico insieme costituito da tutte le piante specificate (si ricorda che le piante ospite non sono autorizzate) presenti al momento del prelievo nel sito di produzione, che andrà a costituire il N° di unità del lotto (Number of units in lot) della relativa tabella riportata nell’ISPM 31.

Dividendo la consistenza del lotto per numero di aliquote si ottiene la frequenza del prelievo. In relazione all’elevato numero di campioni potenzialmente oggetto di prelievo, sono utilizzati campioni pool per ciascuna specie vegetale di piante specificate.

Nel prelievo dei campioni si devono privilegiare i tessuti maturi (foglie mature o ove possibile fusti/rametti maturi o già in fase di lignificazione (con tessuto xylematico ben differenziato). A seconda del tipo di pianta si possono prelevare direttamente le foglie oppure procedere con il prelievo di porzioni di rametti con foglie e nel caso di specie a foglia caduca in fase di dormienza, si possono prelevare porzioni di rametti ben lignificati. Per piante piccole, a seconda dello sviluppo raggiunto, si può procedere ad inviare al laboratorio l’intera piantina o parti di piante.

In base al tipo di piante, arboree o erbacee, varia l’aliquota del campione pool, avendo cura di assicurare al laboratorio un peso approssimativo del campione come definito.

Il campionamento viene eseguito obbligatoriamente ed esclusivamente dal personale tecnico del laboratorio accreditato con il supporto del soggetto autorizzato. Durante la fase di campionamento deve essere garantita la tracciabilità dei campioni pool prelevati.

Nel caso di presenza di eventuali piante sospette e/o sintomatiche i campioni saranno relativi alla singola pianta sintomatica e tali campioni non faranno parte del campione pool e saranno prelevate aliquote anche dalle piante specificate nelle immediate vicinanze di quelle sintomatiche per formare dei campioni pool.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

Considerato l'attuale status fitosanitario del territorio regionale, è fatto obbligo servirsi dei laboratori accreditati dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale per l'esecuzione delle analisi finalizzate all'accertamento dell'assenza di *Xylella fastidiosa*.

Il trasporto dei campioni delle piante specificate da analizzare a cura di eventuali laboratori siti nell'area indenne deve avvenire in massima sicurezza con l'utilizzo di contenitori sigillati e con la tracciabilità dei percorsi seguiti e dei passaggi di consegna tra operatori, garantendo l'isolamento del materiale vegetale dall'ambiente esterno, ed in ogni caso sotto la diretta responsabilità del laboratorio che dovrà svolgere l'analisi.

I laboratori di analisi, di cui all'art. 53 comma 6 ed 8 del D. Lgs. 214/05, accreditati dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale ad eseguire le analisi di I livello nelle zone delimitate sono di seguito riportati:

- CRSFA Basile Caramia – Via Cisternino n. 281 – 70010 Locorotondo;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – laboratorio di Fisiologia Vegetale Università del Salento – Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce;
- Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (DiSAAA) Università di Foggia - Via Napoli n. 25 - 71122 Foggia;
- CIHEAM IAM Bari - Via Ceglie n. 9 - 70010 Valenzano.

Il laboratorio accreditato per le analisi di conferma è il CNR-IPSP di Bari.

Nel caso di campioni negativi i laboratori forniscono i certificati di analisi all'Operatore Professionale, autorizzato all'emissione del Passaporto delle piante "EMERGENZA XYLELLA – Puglia" cui spetta l'immediato (entro 24 ore dalla sua emissione) obbligo di inserimento sul portale monitoraggio vivai del sito www.emergenzaxylella.it, preliminarmente alla commercializzazione dei vegetali sottoposti ad indagine.

Nel caso di campioni positivi i laboratori forniscono immediatamente i certificati di analisi all'operatore professionale (che è tenuto ad isolare e a non movimentare il lotto analizzato e nessun altro lotto della stessa specie) e alla Sezione Osservatorio fitosanitario regionale che adotta con immediatezza (entro 24 ore dall'emissione del certificato) le idonee misure fitosanitarie (compresa la distruzione) previste dalla normativa vigente.

SANZIONI

L'Operatore Professionale è tenuto a conservare per 5 anni tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni e dei dati immessi nel portale "monitoraggio vivai".

Ferme restando le normative fitosanitarie vigenti, il mancato rispetto anche di una sola di tutte le indicazioni e prescrizioni fitosanitarie disposte dal presente protocollo tecnico comporterà l'applicazione di sanzioni e, in linea con quanto disposto dall'art. 99 della L.R. n. 67 del 28/12/2018, la verbalizzazione di due inadempienze nel medesimo anno solare comporterà la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai "soggetti autorizzabili" come disposto dal presente provvedimento.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN

ANNESSO A1

**Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
Sede Provinciale di
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

.....

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE DI PIANTE
SPECIFICATE, ESCLUSE LE PIANTE OSPITI (comprese quelle del genere *Olea* europea
varietà "Leccino" e "FS17"), AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 8-TER DELLA L. 44/2019**

e

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi e per gli effetti degli art. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ (Prov. ___)
Residente in Via/Piazza _____ n. ° _____ in qualità di titolare dell'impresa
individuale/rappresentante legale _____
della ditta _____
con sede legale _____ (Prov. ___) in _____ alla
via/Piazza _____
n. _____ (CAP. _____), P. IVA _____ telefono _____ email
_____ PEC _____ e
codice alfa numerico _____,

Rende, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 s.m.i., la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
consapevole delle conseguenze per dichiarazioni mendaci definite dai successivi art. 75 (decadenza da
benefici) e art. 76 (norme penali).

DICHIARA di:

- mantenere alla data attuale tutti i requisiti autorizzativi;
- aver osservato la DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.;
- svolgere l'attività vivaistica nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario;
- mantenere distinte le produzioni identificandole per lotto, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;

e si IMPEGNA a:

- popolare, implementare e aggiornare la movimentazione delle "piante specificate" utilizzando la procedura informatica "monitoraggio vivai" presente sul sito ufficiale regionale www.emergenzaxylella.it, in ottemperanza alla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016 e per come indicato nel "Protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO***Servizio Controlli Lotte Obbligatorie, autorizzazioni e PAN*

quelle del genere *Olea* europea varietà "Leccino" e "FS17"), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019";

- eseguire i controlli visivi sulle piante specificate presenti in vivaio nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, ed informare immediatamente la Sezione Osservatorio Fitosanitario di sintomi e manifestazioni atipiche di organismi nocivi;
- presentare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario il piano di produzione annuale delle piante specificate entro il 31 gennaio di ogni anno;
- caricare i certificati di analisi (per *Xylella f.* e gli altri organismi previsti dalla normativa) rilasciati dal laboratorio accreditato, nella sezione "monitoraggio vivai" del portale www.emergenzaxylella.it, prima della commercializzazione del lotto di piante specificate analizzate;
- permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti;
- applicare il Passaporto delle Piante con dicitura "EMERGENZA XYLELLA - Puglia" per le piante specificate in produzione e poste in vendita, per singolo lotto di commercializzazione (ad. es. pedana, cassetta, plateau e/o singola pianta, ecc.);
- comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dal verificarsi della stessa.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Lo scrivente autorizza, ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n ° 196 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2018 l'acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta, anche ai fini dei controlli comunitari e nazionali, nonché l'acquisizione e il trattamento dei dati inerenti alle analisi fitosanitarie eseguite da laboratori accreditati dal Servizio fitosanitario regionale.

Allega:

- convenzione con un laboratorio accreditato per gli accertamenti fitosanitari;
- protocollo tecnico per l'individuazione dei punti critici del processo produttivo aziendale con allegate le specifiche schede colturali.
- piano di produzione annuale delle piante specificate.
- copia delle ricevute di pagamento delle tariffe fitosanitarie degli ultimi cinque anni;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

Firma del richiedente